

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1779 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2021

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato la Repubblica d'Austria («Austria») ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale»). In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021.
- (2) L'articolo 168 bis è stato inserito nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio ⁽³⁾ al fine di limitare la detrazione alla parte di uso professionale effettivo e applicare così in modo più efficace il principio secondo cui la detrazione si applica solo nella misura in cui i beni e i servizi in questione sono utilizzati ai fini dell'impresa del soggetto passivo. L'articolo 1 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE è stato modificato per includere un riferimento all'articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE. Il titolo della decisione di esecuzione 2009/1013/UE deve pertanto fare riferimento anche all'articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi ceduti o prestati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
- (4) La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
- (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 marzo 2021 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata a continuare ad applicare tale misura speciale («domanda»).
- (6) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettera del 7 aprile 2021. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (7) Secondo l'Austria la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto. È opportuno pertanto che l'Austria continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21).

⁽³⁾ Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 14).

